

**T.A.R.**  
**Lazio - Roma**  
**Sezione I Quater**  
**Sentenza 21 febbraio - 27 marzo 2013, n. 3163**

*N. 03163/2013 REG.PROV.COLL.*

*N. 04855/2012 REG.RIC.*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4855 del 2012, proposto da:

\*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Santoro, con domicilio eletto presso Gennaro Santoro in Roma, viale Carso, 23;

contro

Ministero degli Affari Esteri, Consolato Generale di Casablanca, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

rigetto domanda volta ad ottenere il visto di ingresso per motivi di turismo - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e di Consolato Generale di Casablanca e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Il ricorrente impugna il diniego di visto turistico oppostogli dal Consolato di Casablanca con atto notificato il 27 dicembre 2011 ed adottato il 12 ottobre precedente, e formula altresì domanda di risarcimento danni.

L'atto è stato assunto, poiché l'amministrazione ha ritenuto sussistere il cd. rischio migratorio.

Il ricorso denuncia violazione di legge, carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

In particolare, il ricorrente afferma di avere comprovato la titolarità di tutti i requisiti indicati dal reg. 810/09 CE e dal d.P.R. n. 394 del 1999 ai fini del visto (primo motivo); aggiunge che l'amministrazione ha fissato il colloquio per valutare la domanda dopo la scadenza del periodo per il quale il visto era stato chiesto (7 agosto-23 agosto 2011), incorrendo in carenza istruttoria (secondo motivo); lamenta la violazione dell'art. 10 bis della l. n. 241 del 1990.

I primi due motivi di ricorso sono fondati.

Il ricorrente ha posto a base della domanda di visto un interesse meritevole di tutela (l'intenzione di trascorrere le ferie con una cittadina italiana alla quale è legato sentimentalmente), ed ha assolto agli oneri imposti dalla normativa ai fini dell'ottenimento del visto (sono stati depositati la lettera di invito; ricevuta dei biglietti aerei di andata e ritorno; una polizza assicurativa e una fidejussione bancaria a garanzia dei mezzi di sussistenza).

Questo Tribunale ha già affermato che l'amministrazione, pur non essendo tenuta a motivare il diniego di visto turistico per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico (art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998), è ugualmente onerata in giudizio della dimostrazione di avere adeguatamente e congruamente valutato la fattispecie.

La relazione depositata a tal fine dal Consolato si limita a rilevare che il rischio migratorio è stato dedotto: a) dal fatto per cui il reddito del ricorrente è inferiore alla media degli stipendi erogati "dalle aziende creditizie marocchine"; b) dal fatto che egli non possiede beni immobili in Marocco, al punto da essere giudicato "nullatenente".

Si tratta di conclusione palesemente incongrua, e perciò viziata.

Il ricorrente ha dimostrato sia la titolarità di un conto corrente con fondi per circa 8000,00 euro, ovvero per somma non disprezzabile in Marocco, sia di svolgere attività di lavoro a tempo indeterminato presso un istituto di credito.

Tali elementi, di per sé, escludono che egli possa essere ritenuto "nullatenente", ed indicano, in particolar modo il rapporto lavorativo, un radicamento sul territorio marocchino che l'amministrazione non ha tenuto in alcuna considerazione.

Anzi, ponendo a raffronto il reddito del ricorrente con quello medio erogato dagli istituti di credito marocchini, anziché con il reddito medio di un cittadino marocchino, ha operato una valutazione esorbitante rispetto al fine di verificare se le condizioni di vita del ricorrente fossero così precarie, da indurlo alla migrazione.

Al fine di dimostrare l'eccesso di potere, sub specie di carenza di istruttoria, non può poi trascurarsi che il colloquio con il ricorrente, teso a verificarne gli intenti, è stato fissato dopo la scadenza del

periodo di vacanza per il quale il visto era stato domandato, tradendo in tal modo un approccio dell'amministrazione pregiudizialmente contrario all'accoglimento dell'istanza.

Tali elementi conducono, in definitiva, all'annullamento dell'atto impugnato, con assorbimento della censura relativa alla violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990.

È altresì fondata la domanda di risarcimento danni.

È stato infatti dimostrato che l'amministrazione ha adottato un atto illegittimo, e non sono stati indicati da quest'ultima elementi idonei a comprovare il difetto di dolo o colpa. Né vale osservare che l'amministrazione avrebbe potuto comunque rigettare la domanda di visto con altra, più congrua motivazione. Infatti, nel peculiare caso di specie, tale motivazione, legittimamente omessa in sede di adozione dell'atto, avrebbe dovuto sopravvenire proprio nel corso del giudizio: proprio il fatto che essa abbia continuato a mancare dimostra che il visto avrebbe dovuto essere rilasciato.

Sono perciò risarcibili, in quanto spese causalmente legate all'atto illecito: a) 110,00 euro per la polizza fideiussoria; b) 60,00 euro per l'assicurazione; c) 140,00 euro per i biglietti aerei; 100,00 euro per i 7 viaggi compiuti per raggiungere il Consolato, per un totale di euro 410,00.

Non sono risarcibili a titolo di danno le spese legali di euro 1240,00, né sono stati comprovati altri danni patrimoniali: non ricorrono gli estremi per risarcire il danno in via equitativa, come richiesto, atteso che il diniego di visto turistico lede un interesse legittimo del richiedente, e non certo un diritto costituzionalmente garantito.

La somma di euro 410,00, costituendo debito di valore, andrà rivalutata secondo indici Istat dal 12/10/2011 (data del fatto illecito) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; gli interessi legali andranno computati giorno per giorno fino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1200,00, oltre accessori di legge.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)**

**definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,**

**Annulla l'atto impugnato.**

**Condanna l'amministrazione a risarcire il danno, che liquida in euro 410,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione.**

**Condanna l'amministrazione a rifondere le spese, che liquida in euro 1200,00, oltre accessori di legge.**

**Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.**

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)